

RENTRI: dal 15 giugno 2025 scatta l'obbligo di iscrizione per il secondo gruppo di imprese

Per chi non si fosse ancora abituato, Rentri significa Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Il passaggio al RENTRI è graduale e coinvolge le imprese in tre raggruppamenti e in tre fasi temporali.

Si allega pdf con il dettaglio degli obblighi e delle tempistiche.

Dopo l'avvio del sistema, avvenuto il 13/02/2025, ora ci si avvicina alla **seconda fase**, quella in cui **le imprese da 10 a 50 addetti**, che hanno potuto utilizzare finora il nuovo modello di registro in formato cartaceo, vidimato in camera di commercio, devono passare alla registrazione digitale, dematerializzata.

C'è tempo 2 mesi: dal 15 giugno ed entro il 14 agosto 2025 si devono iscrivere al RENTRI e usare i servizi disponibili sul web, tutte le **imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi**. Occorre dunque accedere all'area "operatori" del [sito del Rentri](#) e seguire le istruzioni, accedendo con le credenziali del datore di lavoro e in seguito indicando le altre figure "incaricate" che potranno in seguito accedere a Rentri con il proprio Spid.

[Tutorial per l'iscrizione.](#)

Nell'area DEMO è possibile provare come ci si iscrive al sistema, come si definiscono le unità locali, come si assegnano i registri cronologici di carico e scarico, come si individuano gli incaricati e i sub-incaricati. Nell'area FORMAZIONE del sito è possibile consultare tutorial, slide, guide e faq.

<https://www.rentri.gov.it/demo>

<https://www.rentri.gov.it/formazione/materiale-didattico>

L'albo nazionale gestori ambientali sta proponendo dei [webinar gratuiti](#), ai quali si può iscriversi.

Confapi ha organizzato corsi di gruppo nei mesi scorsi e può continuare se arrivano le richieste. Silvia Negri di Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per eventuali necessità, sia al telefono sia attraverso assistenza in azienda (chiedere preventivo, moduli da 2 ore).

(SN/am)

[10424_21A_-_RENTRI_tempistiche-di-iscrizione-ed-adempimenti.pdf](#)

[Download](#)

“Un nuovo cinema in città” della 2A Delebio vince il concorso “Futuri possibili”

Si è conclusa questa mattina la seconda edizione del **concorso “Futuri possibili”**, un progetto di Confapi Lecco Sondrio che ha coinvolto **5 classi** seconde dell'Istituto Comprensivo di Delebio-Dubino e una classe seconda dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi di Chiavenna.

Ogni classe è stata affiancata da **un'azienda associata** a Confapi Lecco Sondrio (Astra di Delebio, Officine Cristallo di Cosio Valtellino, Stm di Delebio, Dell'Oca srl di Andalo Valtellino, Bermec di Talamona e Tecnofar di Delebio) per realizzare il proprio progetto, conoscere le realtà imprenditoriali del territorio e soprattutto fare un percorso

di orientamento in vista della scelta importante della scuola secondaria di secondo grado.

Questa mattina la proclamazione della **classe vincitrice** del concorso, in una cerimonia partecipata che si è tenuta presso la scuola primaria di Delebio, alla presenza del dirigente scolastico, dei docenti coinvolti, di alcuni imprenditori e di Emanuela Scotti, referente per Confapi Lecco Sondrio del concorso.

Il progetto **“Un nuovo cinema in città” della classe 2A dell’Istituto Comprensivo di Delebio**, affiancata dall’azienda Astra, ha vinto questa edizione con l’idea di realizzare una nuova sala cinematografica.

Seconda classificata la classe 2B dell’Istituto Comprensivo di Delebio con il progetto **“ADRB-Attività di riparazione biciclette”**, affiancati dall’azienda Stm.

*“Siamo molto soddisfatti anche di questa edizione – commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio **Marco Piazza** – le classi e le imprese coinvolte hanno dimostrato grande partecipazione e entusiasmo. “Futuri possibili” è un concorso in cui crediamo molto, è un progetto dedicato all’orientamento per gli studenti che devono affrontare la scelta cruciale della scuola superiore. Crediamo che fargli conoscere le opportunità che offre il territorio sia fondamentale”.*

Anna Masciadri
Ufficio stampa

Comunità

Energetiche

Rinnovabili (CER) per crescere sostenibili

Si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco, in collaborazione con Unioncamere, organizza il Desk multi stakeholder in tema di CER.

Comunità Energetiche Rinnovabili: energia ed energie per crescere sostenibili

Giovedì 12 giugno 2025 – dalle 16.00 alle 18.00 presso Lariofiere – Erba

L'incontro è un'occasione di informazione e formazione sulle CER e sulle opportunità di finanziamento per impianti fotovoltaici, ma vuole essere soprattutto un momento di confronto e di conoscenza delle CER presenti sul territorio per facilitare l'adesione da parte di tutti i soggetti interessati.

Si invita a consultare il programma nella locandina allegata e a procedere all'iscrizione [cliccando qui](#)

(SN/am)

[10427_2025_ENERGIA_ed_ENERGIE_CER_Lariofiere_12_giugno_h.16.pdf](#)
[Download](#)

Formazione sicurezza: webinar e seminario per conoscere le

novità dell'accordo Stato-Regioni 2025

Da lungo tempo atteso, **il nuovo Accordo 2025 raduna in un unico testo, aggiorna e introduce delle novità sul tema della formazione in campo sicurezza sul lavoro.**

Il testo definitivo dell'accordo, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del **24/05/2025**. La data di pubblicazione coincide con la data di **entrata in vigore**.

Non è una rivoluzione, ma ha un impatto significativo su alcune figure, in particolare **Datori di lavoro e i Preposti**. Inoltre, viene normata la formazione per coloro che usano il **carroponte**. Infine, le novità riguardano la **“progettazione della formazione”** che deve basarsi sui fabbisogni puntuali deve svolgersi con strumenti efficaci, deve essere verificata al termine.

Confapi Lecco Sondrio organizza **due occasioni di formazione, gratuite, per due diversi target**.

Vi raccomandiamo di partecipare subito per entrare fin da ora nella nuova logica e gestire con attenzione le scadenze in questo periodo di passaggio, per andare a regime correttamente.

1. Per gli **RLS e per i collaboratori del Datore di lavoro** che seguono la gestione del personale e le scadenze della formazione obbligatoria (personale amministrativo e simili), si consiglia il **webinar di giovedì 12 giugno 2025 ORE 10.45 (durata circa 1 ora)**.

Saranno espone in sintesi le principali novità con risvolti organizzativi nelle imprese.

Iscrizione obbligatoria [CLICCANDO QUI](#)

2. Per i **Datori di Lavoro, i DL-RSPP e gli RSPP aziendali**, si consiglia il **seminario in sede Confapi Lecco Sondrio, lunedì 16 giugno 2025 ore 14.45 (durata 2 ore, con rilascio di 2 crediti formativi**, per coloro che possono farlo valere come aggiornamento).

Saranno esposte in modo più approfondito le novità dell'accordo, per aiutare a comprendere la nuova impostazione e i risvolti applicabili nei vari casi.

Iscrizione obbligatoria [CLICCANDO QUI](#)

In entrambi i casi la partecipazione è riservata solo al personale interno delle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio.

Il **servizio formazione** nella persona di Stefania Beretta e il **servizio sicurezza** dell'associazione, nella persona di Silvia Negri sono a disposizione per il supporto necessario (0341.282822).

(SN/am)

[10411_Locandina_Accordo_Stato_Regioni.pdf](#)
[Download](#)

KEY ACCOUNT & BUSINESS

DEVELOPER

Torneria Automatica Alfredo Colombo è una realtà di punta nel settore delle lavorazioni di tornitura dei metalli grazie alla forte automatizzazione ed al continuo aggiornamento tecnologico dei macchinari e dell'organizzazione. Opera dal 1962 nell'ambito della minuteria metallica di precisione in svariati settori, tra cui: automotive, controllo fluidi, oleodinamica ad alta pressione, condizionamento, elettrodomestico, medicale, industriale. I materiali maggiormente lavorati sono: leghe di acciaio, inox, ottone, alluminio e altri metalli.

La risorsa verrà inserita all'interno dell'area commerciale, con lo scopo di sviluppare il business aziendale tramite l'individuazione di nuove opportunità di mercato e la gestione di clienti già acquisiti, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e volumi dell'Azienda.

Si occuperà di:

- Ricerca e sviluppo di nuove opportunità di business
- Monitora il mercato e analizza le tendenze settoriali
- Identifica e seleziona nuove opportunità di business, in linea con i processi tecnologici aziendali
- Amplia il portafoglio clienti attraverso l'acquisizione di nuovi contatti e la costruzione di una stretta relazione commerciale con gli stessi
- Gestione portafoglio clienti attribuiti Mantiene e rafforza le relazioni commerciali con i clienti esistenti, attuando le azioni di vendita più appropriate, in sintonia con le politiche aziendali e le caratteristiche dei singoli clienti
- Definisce e presenta al cliente le offerte commerciali, monitorandone lo stato di avanzamento
- Negozia i prezzi di listino e gestisce i contratti commerciali in essere

- Monitora costantemente le previsioni di vendita dei clienti
- Collabora all'elaborazione del budget commerciale, tenendo conto delle prospettive di vendita e degli obiettivi aziendali

Requisiti richiesti:

- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, un'altra lingua straniera rappresenta un plus
- Livello di esperienza: 3-5 anni
- Disponibilità a trasferte frequenti in Italia e all'Estero

Sede di Lavoro: Verderio (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente [link](#).

Chiarite le modalità di calcolo dell'acconto 2025 per il CPB

In vista della prima scadenza relativa al versamento delle imposte dirette e IRAP in caso di adesione al concordato

preventivo biennale (saldo 2024 e primo acconto 2025), attualmente fissata al prossimo 30 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso nuovi **chiarimenti** mediante risposte a FAQ. La prima questione verte sull'interpretazione dell'art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l'**acconto** dovuto su imposte dirette e IRAP relativo ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace "è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati".

Tale disposizione è in realtà valida solamente per il **secondo anno** del biennio concordato, considerato che per il primo periodo d'imposta di adesione valgono le specifiche regole dettate dal successivo comma 2.

Come anticipato da un comunicato di Assosoftware, non erano state del tutto chiarite le modalità di calcolo dell'acconto IRPEF/IRES in caso di adesione al CPB 2024-2025.

Intervenendo sul tema, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l'acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il **2024**.

Viene evidenziato che non si tiene conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, la quale resta confinata nel quadro CP e non partecipa alla base imponibile delle imposte dirette.

Tale soluzione è in linea con quanto attualmente previsto dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2025, che **non** prevedono **regole particolari** ai fini del calcolo dell'acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025. In caso di utilizzo del metodo storico, quindi, l'acconto è determinato sulla base del c.d. "rigo differenza" del quadro RN, al pari degli scorsi anni.

Trattandosi dell'acconto dovuto per il secondo periodo d'imposta del biennio concordato, non sarà inoltre dovuta la **maggiorazione** del 10% (3% per l'IRAP), applicabile solo per l'acconto dovuto sul primo periodo d'imposta (in questo caso, il 2024).

L'inapplicabilità delle citate maggiorazioni e l'utilizzo del reddito concordato 2024 ai fini del calcolo dell'acconto 2025 con il metodo storico potrebbe portare a un **aumento** degli **importi** che dovranno essere versati nel 2026 a titolo di saldo 2025.

Il reddito concordato 2025 è infatti maggiore del reddito concordato 2024, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM 14 giugno 2024, che aveva accordato, nel calcolo del reddito concordato 2024, una riduzione del 50% rispetto al reddito concordato 2025, il quale, diversamente, è stato determinato senza applicazione di sconti. Questo per far raggiungere la piena affidabilità fiscale in due anni.

Quanto sopra illustrato non vale per i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al **biennio 2025-2026**; in tal caso, se si utilizza il metodo storico, è necessario applicare la specifica disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del DLgs. 13/2024, per cui l'acconto è calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando anche la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto.

Con una seconda FAQ del 28 maggio, viene esclusa l'applicabilità della causa di **cessazione** di cui all'art. 21 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 alla luce delle novità introdotte con la nuova classificazione ATECO 2025.

Secondo la disposizione citata, il CPB cessa di produrre effetti nel caso in cui il contribuente modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella

esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui la nuova attività rientri nel campo di applicazione del medesimo ISA.

Aggiornamento ATECO 2025 senza conseguenze

In merito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il cambio di codice ATECO non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del CPB, nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo ISA.

La cessazione non si verifica nemmeno nel caso in cui, per effetto dell'entrata in vigore della classificazione **ATECO 2025**, il contribuente si ritrovi ad applicare un ISA diverso; in tal caso, infatti, la variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata, venendo quindi meno il presupposto fondamentale ai fini dell'applicazione della causa di cessazione.

(MF/ms)

Credito imposta beni immateriali 4.0 al termine

Scade il **30 giugno 2025** il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni immateriali "4.0" prenotati nel 2024, al fine di fruire, per l'ultima volta, del credito d'imposta ex L. 178/2020 con riferimento a tale tipologia di investimenti.

In relazione ai beni **immateriali "4.0"**, ai sensi dell'art. 1 comma 1058-*bis* della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,

ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Pertanto, la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli **"prenotati"** entro la fine del **2024** ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

L'art. 1 comma 445 lett. c) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto l'**abrogazione** del comma 1058-ter, che riconosceva l'agevolazione anche per il 2025.

In particolare, per gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio **2025** al 31 dicembre 2025 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito d'imposta avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per effetto di tale abrogazione, l'**ultima chance** per utilizzare il credito d'imposta ex L. 178/2020 per i beni immateriali 4.0 è quella prevista per chi ha effettuato la c.d. "prenotazione" entro il 31 dicembre 2024 (con accettazione dell'ordine e versamento dell'acconto del 20%); a tal fine, occorre però effettuare gli investimenti agevolati nel termine "lungo" del **30 giugno 2025**.

In tal caso il credito d'imposta è previsto in misura pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati **oltre** il termine del 30 giugno 2025, non sarebbe invece più possibile beneficiare dell'agevolazione ex L. 178/2020.

Si rileva tuttavia che gli investimenti in beni immateriali 4.0 rientrerebbero tra quelli rilevanti per l'applicazione della nuova **IRES premiale**, in presenza delle altre condizioni richieste.

Al fine di individuare il momento di effettuazione degli investimenti per il rispetto del suddetto termine del 30 giugno, occorre fare riferimento alle regole generali della **competenza** ex art. 109 del TUIR; non rileva, a tal fine, l'interconnessione, necessaria invece per la decorrenza dell'utilizzo dell'agevolazione (in tre quote annuali di pari importo).

Per la fruizione in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta (codice tributo "6937"), resta inoltre ferma la necessità di presentare le **comunicazioni** previste dall'art. 6 del DL 39/2024 e dal DM 24 aprile 2024.

Indicazione ad hoc nel modello REDDITI 2025

Gli investimenti prenotati nel 2024 e effettuati nel termine "lungo" del 30 giugno 2025 vanno indicati nel quadro RU del modello **REDDITI 2025**.

In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, occorre compilare:

- il rigo RU1 indicando il **codice credito 3L**, specifico per i beni immateriali 4.0 di cui all'art. 1 comma 1058-*bis* della L. 178/2020;
- il rigo **RU5** colonna 2 (e colonna 3), indicando l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1058-*bis* maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della "presente" dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% del prezzo di acquisto; tale importo, qualora utilizzato in

compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione;

- il rigo **RU140**, denominato "Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)", compilando la colonna 5.

(MF/ms)

Polizze catastrofali: le criticità evidenziate dall'associazione nazionale commercialisti

Le recenti normative sulle **assicurazioni obbligatorie contro i rischi catastrofali** (CAT NAT) per le imprese (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) sollevano numerose criticità.

Lo evidenzia uno studio dell'Associazione Nazionale Commercialisti che suggerisce una serie di riflessioni ed interventi.

Senza entrare nel merito delle non facili scelte del Governo, le due associazioni chiedono quantomeno **neutralità fiscale** dei nuovi obblighi e chiarezza sui numerosi aspetti critici.

Anche dopo la conversione del Decreto con le proroghe per le PMI (Legge 27 maggio 2025, n. 78, di conversione del D.L. n. 39/2025) il quadro rimane infatti ambiguo.

La forzatura prevista dalla norma con cui si è inteso estendere al conduttore l'obbligo assicurativo, in eventuale

supplenza al proprietario, amplifica le problematiche e mette gli imprenditori di fronte a non banali rischi sanzionatori e fiscali.

Innanzitutto c'è la sanzione della **limitazione all'accesso degli incentivi pubblici**, nel caso di inadempienza CAT NAT (comma 102 della Legge n. 213/2023).

Il quadro degli incentivi a rischio è ancora piuttosto vago e **dovrà essere individuato dalle singole amministrazioni competenti** (FAQ 12 MIMIT), ma nel frattempo sembra già chiaro (bollinato del nuovo Codice degli Incentivi) che nella tagliola entreranno sicuramente i bandi e gli (ormai ex) incentivi automatici (ad esempio il credito d'imposta 4 e 5.0).

Ad aggravare l'incertezza vi è poi il fatto che “non è chiaro su chi – tra conduttore e proprietario – gravi detta sanzione in caso di mancata stipula della polizza su beni impiegati da terzi”.

Il rischio è che a pagare pegno sia tanto il proprietario quanto il conduttore (non sono passati gli emendamenti che si prefiggevano di risolvere questa questione, ndr).

“Inoltre c'è il rischio concreto che anche le inadempienze parziali o gli equivoci (ad esempio su beni minori magari in locazione o noleggio) possano bloccare gli aiuti pubblici agli investimenti dell'imprenditoria fermo restando che, nel caso di inadempienza assicurativa, le imprese non potranno confidare – lo dice la norma – in aiuti a seguito di eventi calamitosi e catastrofici”.

E a dette incognite si aggiunge la beffa: “le imprese si vedono imporre polizze CAT NAT su cui pure grava l'ordinaria imposta assicurativa del 21,25% che, per inciso, non è invece prevista sulle polizze, non obbligatorie, fatte su abitazioni private”.

Aspetto molto inappropriato, anche per chi, pragmaticamente, non è contrario ai nuovi obblighi.

Da qui la richiesta al Governo di nuovi interventi mirati a sterilizzare la citata imposta.

Vi è poi il nodo deducibilità fiscale dei premi e il rischio, **ai fini IVA, di “permuta”** ex art. 11 della Legge IVA, in particolare per il caso in cui a contrarre la polizza sia il conduttore a fronte dell'invarianza del canone di locazione.

A fare il punto su questi aspetti è Marco Cuchel, presidente di ANC: “si introduca la deducibilità dei premi CAT NAT anche per i forfettari e si riconosca la deducibilità, inequivocabile, anche per i c.d. «immobili patrimonio»”.

(MF/ms)

Valute estere aprile 2025

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di Aprile 2025 (Prov. Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2025 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	148,8921
Peso Argentino	1252,9061
Dollaro Australiano	1,7844
Real Brasiliano	6,4759
Dollaro Canadese	1,5701
Corona Ceca	25,039
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	8,185
Corona Danese	7,4648
Yen Giapponese	161,6705
Rupia Indiana	95,9723
Corona Norvegese	11,838
Dollaro Neozelandese	1,9256
Zloty Polacco	4,2652
Sterlina Gran Bretagna	0,85379
Nuovo Leu Rumeno	4,9775
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,1214
Rand (Sud Africa)	21,1972
Corona Svedese	10,9744
Franco Svizzero	0,937
Dinaro Tunisino	3,3883

Hryvnia Ucraina	46,4198
Forint Ungherese	406,437

Sul sito dell' Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

Confapi: su credito imposta R&S necessaria proroga a tutela pmi

Numerose Pmi industriali, in particolare quelle del settore tessile, trovano ancora irrisolta la complessa vicenda del credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo. Nonostante i recenti tentativi di risolverla, la situazione rimane critica a causa di interpretazioni normative retroattive e della mancanza di soluzioni definitive che tutelino le imprese che hanno agito in buona fede. È quanto si legge in una nota di Confapi.

La problematica trae origine dalla norma del 2013 drasticamente mutata nel 2019 in senso restrittivo. Questo cambio di rotta, avvenuto senza clausole di salvaguardia, ha generato contestazioni retroattive da parte dell' Agenzia delle Entrate nei confronti di aziende che avevano legittimamente usufruito del credito basandosi sulle precedenti indicazioni.

Attualmente la procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta (relativi al periodo 2015-2019) considerati indebitamente utilizzati, è stata prorogata al 3 giugno. Per incentivare l'adesione, la Legge di Bilancio ha istituito un fondo da 220 milioni presso il Mimit per un contributo in conto capitale alle imprese aderenti. Tuttavia, il decreto attuativo, che definirà modalità e criteri per il riparto del

contributo alle imprese che aderiranno al riversamento, non è ancora stato emanato.

Alla luce della scadenza imminente e della persistente mancanza di chiarezza – aggiunge la nota – Confapi ritiene indispensabile nell'immediato la proroga della scadenza del riversamento per consentire l'emanazione dell'atto di indirizzo sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti. Riteniamo inoltre necessario intervenire con misure strutturali quali la maggiore dilazione dei pagamenti e un contributo a fondo perduto di almeno il 50% dell'importo versato per le aziende che hanno già aderito o aderiranno al riversamento.